



Legge 27 Dicembre 2017 n. 205

Legge di Bilancio 2018



Novità Sostituti, Redditi e Irpef Legge di Bilancio 2018

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazioni fiscali interventi efficienza energetica (art. 1 co. 3, lett.a)

- La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata nella misura pari al **65%** di un anno, fino al **31.12.2018**.
- La detrazione è ridotta al **50%** per le spese, sostenute dallo 01.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal reg. 811/2013 della Commissione Ue.
- Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazioni fiscali interventi efficienza energetica (art. 1 co. 3, lett.a)

- La detrazione si applica nella misura del **65%** per gli interventi di sostituzione di impianti di **climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione** di efficienza **almeno pari alla classe A** e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione Ue 2014/C207/02, o con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazioni fiscali interventi efficienza energetica (art. 1 co. 3, lett.a)

- La detrazione si applica, nella misura del **65%**, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 01.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.
- La detrazione nella misura del **50%** si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **generatori di calore** alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazioni fiscali interventi efficienza energetica (art. 1 co. 3, lett.a)

- La possibilità di **cedere il credito** corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è **estesa a tutti gli interventi di riqualificazione** energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazioni fiscali interventi efficienza energetica (art. 1 co. 3, lett.a)

- Per le spese relative agli interventi su **parti comuni di edifici condominiali** rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali **ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3**, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura **dell'80%**, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura **dell'85%** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione è **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo e si applica su un **ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazioni fiscali interventi efficienza energetica (art. 1 co. 3, lett.a)

- Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli **istituti autonomi per le case popolari (IACP)** non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75% (come attualmente previsto), ma anche per gli altri tipi di intervento.
- Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* (e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013), per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazioni fiscali interventi efficienza energetica (art. 1 co. 3, lett.a)

- **I controlli dell'ENEA** non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 giorni dal 1.01.2018.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazioni fiscali interventi efficienza energetica (art. 1 co. 3, lett.a)

- Con uno o più decreti interministeriali, da adottare entro 60 giorni, devono essere definiti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficino delle agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali sia sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazioni fiscali interventi efficienza energetica (art. 1 co. 3, lett.a)

- In attesa dell'emanazione dei previsti decreti, si continuano ad applicare il D.M. 19.02.2007 e il D.M. 11.03.2008.
- L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni in esame.
- Nell'ambito del Fondo nazionale per l'efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazioni fiscali interventi ristrutturazione edilizia (art. 1 co. 3, lett.b)

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018**, della misura della detrazione al **50%**, fino a una spesa massima di **96.000 euro**, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'art. 16-bis, c. 1 Tuir.
- Le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare **interventi antisismici fino al 31.12.2021** possono essere utilizzate anche da:
 - gli IACP, comunque denominati;
 - gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
 - le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

N.B. Non si applicano agli altri soggetti IRES

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazioni fiscali acquisto mobili elettrodomestici (art. 1 co. 3, lett.b n.3)

- È disposta la proroga di un anno, **fino al 31.12.2018** della detrazione al **50%** per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).
- Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia **iniziati a decorrere dal 1.01.2017**.
- Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, le informazioni sugli interventi effettuati sono **trasmesse per via telematica all'ENEA**, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello Sviluppo Economico, al MEF, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

N.B. Non si applicano agli altri soggetti IRES

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazioni fiscali giardini – bonus verde (art. 1 co. 12-15)

- Per l'anno 2018, ai fini Irpef, dall'imposta lorda si detrae un importo **pari al 36%** delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
 - a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

N.B. Non si applicano ai soggetti IRES

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazioni fiscali giardini – bonus verde (art. 1 co. 12-15)

- La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali** fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Tra le spese sono comprese quelle di **progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi.
- La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con **strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni ed è ripartita in **10 quote annuali costanti** e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

N.B. Non si applicano ai soggetti IRES

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Aliquota 10% cedolare secca affitti canone concordato (art. 1 co. 16)

- Rimane fissa al 10%, per il quadriennio 2014-2019, l'aliquota della cedolare secca per gli affitti a canone concordato (artt. 2, c. 3 e 8 L. 431/1998) relativi a immobili siti nei Comuni di cui all'art. 1, lett. a) e b) D.L. 551/1988 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe, in caso di opzione per la cedolare secca.
- L'aliquota è applicabile anche ai contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.05.2014 ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali, nonché nel caso il contratto sia stipulato per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari.

N.B. Non si applicano ai soggetti IRES

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazione canone alloggi universitari (art. 1 co. 23-24)

- Ai fini della detrazione dei canoni di locazione di alloggi universitari per gli studenti “fuori sede”, per il 2017 e il 2018, il requisito della distanza si intende rispettato anche all'interno della stessa Provincia ed è ridotto a 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
- A regime l'agevolazione è riconosciuta per le università ubicate in un Comune distante almeno 100 chilometri e, comunque, situate in una Provincia diversa da quella di residenza.

Modificato l'art. 15 lett. i-sexies e inserita la lett. i-sexies.01 del TUIR

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Maxi ammortamento - proroga (art. 1 co. 29-34)

E' prorogata la possibilità, per imprese e lavoratori autonomi che investono in beni strumentali nuovi dall'1.1 al 31.12.2018 (al 30.6.2019 se entro il 31.12.2018 sia accettato l'ordine e siano pagati gli acconti nella misura minima del 20% del costo di acquisizione), di aumentare il relativo costo del 30%

La disposizione si applica anche agli ENC per le loro attività d'impresa

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

TITOLARI REDDITI D'IMPRESA
ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI

INVESTIMENTI IN

BENI MATERIALI STRUMENTALI NUOVI
(CON SPECIFICHE ESCLUSIONI)

MAGGIORAZIONE COSTO ACQUISIZIONE
(PER DEDUZIONE AMM.TI E CANONI LEASING)



30%



VARIAZIONI DIMINUTIVE IN DR

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

INVESTIMENTI AGEVOLATI

TIPOLOGIA

BENI STRUMENTALI (NO BENI MERCE E MATERIALI DI CONSUMO)

MATERIALI

NOVITÀ

ANCHE SE NON ACQUISTATO DAL PRODUTTORE, MA MAI UTILIZZATO

ANCHE PER BENI UTILIZZATI A SCOPO DIMOSTRATIVO

ANCHE BENI COMPLESSI CON PARTI (NON PREVALENTI) USATE

ESCLUSIONI

FABBRICATI E COSTRUZIONI

BENI CON COEFFICIENTE D'AMMORTAMENTO $< 6,5\%$


BENI DI CUI ALL'ALLEGATO 3 (LEGGE STABILITÀ 2016)

VEICOLI E ALTRI MEZZI ART. 164, COMMA 1, TUIR

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

L'AMBITO TEMPORALE

LEGGE DI BILANCIO 2017



ENTRO 31.12

- ORDINE ACCETTATO
- PAGATO ACCONTI $\geq 20\%$

LEGGE DI BILANCIO 2018



INVESTIMENTO

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Iper ammortamento - proroga (art. 1 co. 30-33 / 35-36)

è prorogata la possibilità, per le imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale entro il 31.12.2018 (31.12.2019 se entro il 31.12.2018 sia accettato l'ordine e siano pagati gli acconti nella misura minima del 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%. La Legge amplia la gamma dei beni immateriali agevolabili di cui alla Tabella B, L. 11.12.2016, n. 232

La disposizione si applica anche agli ENC per le loro attività d'impresa

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

IL MECCANISMO



Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

L'AMBITO TEMPORALE

LEGGE DI BILANCIO 2017 +
D.L. 91/2017

INVESTIMENTO

01.01.17

31.12.17

30.09.18

ENTRO 31.12

- ORDINE ACCETTATO
- PAGATO ACCONTI $\geq 20\%$

LEGGE DI BILANCIO 2018

01.01.18

31.12.18

31.12.19

INVESTIMENTO

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

LA DOCUMENTAZIONE

AI FINI DELLA FRUIZIONE DEI BENEFICI L'IMPRESA È TENUTA A PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, CO. 11, L. 232/2016

ANTE D.L. 243/2016

11. PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI DI CUI AI COMMI 9 E 10, L'IMPRESA È TENUTA A PRODURRE UNA DICHIARAZIONE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445, OVVERO, PER I BENI AVENTI CIASCUNO UN COSTO DI ACQUISIZIONE SUPERIORE A 500.000 EURO, UNA **PERIZIA TECNICA GIURATA** RILASCIATA DA UN INGEGNERE O DA UN PERITO INDUSTRIALE ISCRITTI NEI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI **O DA UN ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO**, ATTESTANTE CHE IL BENE POSSIEDE CARATTERISTICHE TECNICHE TALI DA INCLUDERLO NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ALLEGATO A O ALL'ALLEGATO B ANNESSI ALLA PRESENTE LEGGE ED È INTERCONNESSO AL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE DELLA PRODUZIONE O ALLA RETE DI FORNITURA.

Post D.L. 243/2016

11. PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI DI CUI AI COMMI 9 E 10, L'IMPRESA È TENUTA A PRODURRE UNA DICHIARAZIONE RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445, OVVERO, PER I BENI AVENTI CIASCUNO UN COSTO DI ACQUISIZIONE SUPERIORE A 500.000 EURO, UNA PERIZIA TECNICA GIURATA RILASCIATA DA UN INGEGNERE O DA UN PERITO INDUSTRIALE ISCRITTI NEI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI **OVVERO UN ATTESTATO DI CONFORMITÀ RILASCIATO DA UN ENTE DI CERTIFICAZIONE ACCREDITATO**, ATTESTANTI CHE IL BENE POSSIEDE CARATTERISTICHE TECNICHE TALI DA INCLUDERLO NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ALLEGATO A O ALL'ALLEGATO B ANNESSI ALLA PRESENTE LEGGE ED È INTERCONNESSO AL SISTEMA AZIENDALE DI GESTIONE DELLA PRODUZIONE O ALLA RETE DI FORNITURA.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

LE ALTRE NORME APPLICABILI

ART. 1, COMMA 93, L. 232/2016

- LA DISPOSIZIONE **NON** SI APPLICA AGLI INVESTIMENTI IN BENI MATERIALI STRUMENTALI PER I QUALI IL DM31.12.1988 STABILISCE COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO INFERIORI AL 6,5 PER CENTO, AGLI INVESTIMENTI IN FABBRICATI E COSTRUZIONI, NONCHÉ AGLI INVESTIMENTI IN BENI DI CUI ALL'ALLEGATO N. 3 ANNESSO ALLA L. 208/2015

ART. 1, COMMA 97, L. 232/2016

- NO PRODUZIONE DI EFFETTI SUI VALORI ATTUALMENTE STABILITI PER L'ELABORAZIONE E IL CALCOLO DEGLI STUDI DI SETTORE

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

LA SOSTITUZIONE DEI BENI

REALIZZO A TITOLO ONEROSO DEL BENE «IN CORSA»



NON VIENE MENO LA FRUIZIONE DELLE RESIDUE QUOTE DEL BENEFICIO, COSÌ COME
ORIGINARIAMENTE DETERMINATE

SE



1. SOSTITUZIONE CON UN BENE STRUMENTALE NUOVO CON CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE ANALOGHE O SUPERIORI A QUELLE DELL'ALLEGATO A DELLA L. 232/2016
2. ATTESTAZIONE INVESTIMENTO SOSTITUTIVO, CARATTERISTICHE NUOVO BENE E INTERCONNESSIONE CON REGOLE DEL COMMA 11 DELLA L. 232/2016

SE SOSTITUZIONE CON BENE DI COSTO INFERIORE (MA CON REQUISITI SOPRA ELENCATI) LA
FRUIZIONE DEL BENEFICIO PROSEGUE PER LE QUOTE RESIDUE FINO A CONCORRENZA DEL
COSTO DEL NUOVO BENE

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

SOSTITUZIONE CON IPER-AMMORTAMENTO SCADUTO

→ NEL 2020 VIENE SOSTITUITO UN BENE CHE HA BENEFICIATO DELL'IPER-AMMORTAMENTO

→ COSTO BENE IN SOSTITUZIONE > DEL COSTO DEL BENE SOSTITUITO

COSTO BENE SOSTITUITO = 1.000

ANNO INVESTIMENTO = 2017

COEFFICIENTE AMM.TO = 10%

IPER-AMM.TO TOTALE = 1.500

Anno	Q.ta iper-amm.to
2017	75
2018	150
2019	150
2020	150
2021	150
2022	150
2023	150
2024	150
2025	150
2026	150
2027	75
	1500

Q.TA GODUTA = 375

Q.TA RESIDUA DA GODERE = 1.125

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

SOSTITUZIONE CON IPER-AMMORTAMENTO SCADUTO

→ NEL 2020 VIENE SOSTITUITO UN BENE CHE HA BENEFICIATO DELL'IPER-AMMORTAMENTO

→ COSTO BENE IN SOSTITUZIONE < DEL COSTO DEL BENE SOSTITUITO

COSTO BENE SOSTITUITO = 1.000

ANNO INVESTIMENTO = 2017

COEFFICIENTE AMM.TO = 10%

IPER-AMM.TO TOTALE = 1.500

COSTO BENE IN SOSTITUZIONE = 500

ANNO INVESTIMENTO = 2020

COEFFICIENTE AMM.TO = 10%

IPER-AMM.TO TOTALE = 750

IPOTESI 1	Anno	Q.ta iper-amm.to	Q.TA GODUTA = 375	Q.TA RESIDUA DA GODERE = 375	Q.ta iper-amm.to	Anno	IPOTESI 2
	2017	75			75	2017	
	2018	150			150	2018	
	2019	150			150	2019	
	2020	150			75	2020	
	2021	150			75	2021	
	2022	75			75	2022	
	2023	0			75	2023	
	2024	0			75	2024	
	2025	0			0	2025	
	2026	0			0	2026	
	2027	0			0	2027	
		750			750		

SENZA CONSIDERARE RIDUZIONE A $\frac{1}{2}$, IPOTIZZANDO LA «CONTINUITÀ» DELL'INVESTIMENTO

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

SOSTITUZIONE CON IPER-AMMORTAMENTO VIGENTE

PER EVITARE FENOMENI DISTORSIVI SI POTREBBE
RAGIONARE NELL'OTTICA DELL'EFFETTUAZIONE DI UNA
DISMISSIONE + NUOVO INVESTIMENTO, PIUTTOSTO CHE DI
SOSTITUZIONE

COSTO BENE SOSTITUITO = 1.000
ANNO INVESTIMENTO = 2017
COEFFICIENTE AMM.TO = 10%

COSTO BENE IN SOSTITUZIONE = 500
ANNO INVESTIMENTO = 2018
COEFFICIENTE AMM.TO = 10%



NEL 2018 CONTEGGIO IPER-AMMORTAMENTO SU
BENE DISMESSO COL PRO RATA TEMPORIS



NEL 2018 CONTEGGIO IPER-AMMORTAMENTO SU
NUOVO INVESTIMENTO CON ALIQUOTA RIDOTTA A $\frac{1}{2}$

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Super ammortamenti Beni Immateriali 2018 (art. 1, co. 29 – 36)

LE REGOLE APPLICABILI

- ⇒ **AMBITO SOGGETTIVO** → IMPRESE CHE BENEFICIANO DELL'IPER-AMMORTAMENTO **2018**
- ⇒ **AMBITO OGGETTIVO** → ALLEGATO B) ALLA L. 232/2016 **CON ALLARGAMENTO**
 - ⇒ **FRUIZIONE** → TRAMITE VARIAZIONE DIMINUTIVA IN DR
 - ⇒ **TEMPISTICHE** → **COME IPER-AMMORTAMENTO**
 - ⇒ **DOCUMENTAZIONE** → **COME IPER-AMMORTAMENTO**

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Super ammortamenti Beni Immateriali 2018 (art. 1, co. 29 – 36)

L'AMPLIAMENTO DEI BENI AGEVOLABILI

- SISTEMI DI GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN FINALIZZATA AL DROP SHIPPING NELL'E-COMMERCE
- SOFTWARE E SERVIZI DIGITALI PER LA FRUIZIONE IMMERSIVA, INTERATTIVA E PARTECIPATIVA, RICOSTRUZIONI 3D, REALTÀ AUMENTATA
- SOFTWARE, PIATTAFORME E APPLICAZIONI PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DELLA LOGISTICA CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO (COMUNICAZIONE INTRA-FABBRICA, FABBRICA-CAMPO CON INTEGRAZIONE TELEMATICA DEI DISPOSITIVI ON-FIELD E DEI DISPOSITIVI MOBILI, RILEVAZIONE TELEMATICA DI PRESTAZIONI E GUASTI DEI DISPOSITIVI ON-FIELD)

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Super ammortamenti Beni Immateriali 2018 (art. 1, co. 29 – 36)

Ris.
152/E/17

- RILEVANO PICCOLE OPERE MURARIE CHE NON SONO «COSTRUZIONI»
- NON RILEVA COSTO PERIZIA
- RILEVANO ANCHE ATTREZZATURE NECESSARIE CHE SONO NORMALE DOTAZIONE (FORFAIT 5%)

Ris.
145/E/17

- BENI FINO 516,46 DEDOTTI → AGEVOLAZIONE IN UN ANNO
- BENI FINO 516,46 AMMORTIZZATI → AGEVOLAZIONE IN + ANNI

Ris.
132/E/17

- ACCONTO 20% + SUCCESSIVO LEASING
- COMPENSAZIONE ACCONTO OK
- RESTITUZIONE ACCONTO + ANNOTAZIONE NEL CONTRATTO OK

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Web Tax (art. 1 co. 1011-1019)

è stata introdotta, a decorrere dall'1.1.2019, un'imposta sulla transazioni digitali (cd. Web tax) relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, applicabile alle prestazioni rese nei confronti di stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia e soggetti residenti sostituiti d'imposta diversi dai contribuenti minimi/forfetari. La nuova imposta, pari al 3% (applicato sul corrispettivo dovuto per la singola transazione al netto dell'Iva), va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Art. 1, co. 1011 a 1019 Flat tax servizi elettronici

Il prelievo sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, si configura come un'imposta indiretta speciale, commisurata al corrispettivo/ricavo lordo della transazione e su una sola categoria di servizi. La flat tax si applica al corrispettivo della singola transazione, al netto dell'IVA e indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione stessa, con un'aliquota del 3%.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Art. 1, co. 1011 a 1019 Flat tax servizi elettronici

Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia d'informazione.

Il presupposto per l'applicazione del tributo è identificato nelle sole transazioni che corrispondono all'erogazione di un servizio, tramite mezzo elettronico di tipo business to business (B2B).

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Art. 1, co. 1011 a 1019 Flat tax servizi elettronici

Sono escluse le transazioni di commercio elettronico (beni) e le transazioni di tipo business to consumer (B2C). L'imposta si applica a tutte le imprese prestatrici che erogano un servizio digitale, sia residenti che non residenti.

Sono espressamente escluse da imposizione:

- le imprese soggette al regime forfetario (art. 1, cc. 54-89, legge 23.12.2014, n. 190);
- i soggetti agevolati per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27 D.L. 6.07.2011, n. 98).

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Art. 1, co. 1011 a 1019 Flat tax servizi elettronici

È previsto un limite dimensionale all'attività digitale tassata, definito in termini di numero di transazioni effettuate, che deve essere superiore a 3.000 su base annua, senza alcun riferimento all'ammontare coinvolto

Esempio: il presupposto dell'imposta è definito, per esempio, sia da 3.100 operazioni di 2 euro cad., sia da 3.100 operazioni da 1.500 euro ciascuna.

Coinvolte le multinazionali del web quali Google, Amazon, Booking, Expedia, ecc., che nel nostro Paese producono reddito senza scontare imposte.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Art. 1, co. 1011 a 1019 Flat tax servizi elettronici

L'imposta viene prelevata dai soggetti committenti dei servizi con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo che i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione (o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura), di non superare i limiti di transazioni su base annuale (anno solare) di 3.000 unità.

Viene, quindi, attribuito dal legislatore il ruolo di sostituto d'imposta al committente-impresa piuttosto che all'intermediario finanziario.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Art. 1, co. 1011 a 1019 Flat tax servizi elettronici

Sulla base delle segnalazioni inviate attraverso lo spesometro all'AdE dagli acquirenti, soggetti passivi in Italia, il Fisco monitorerà l'attività on-line delle multinazionali residenti e non residenti.

I committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

Entro il 30.04.2018 un Decreto MEF dovrà fissare le prestazioni di servizi oggetto di imposizione e nei successivi 60 giorni, il direttore dell'AdE dovrà stabilire le modalità di segnalazione al Fisco delle operazioni che derivano da prestazioni di servizi con mezzi elettronici e definire gli adempimenti dichiarativi e di pagamento della web tax in Italia

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico (art. 1, co.28)

- Dall'Irpef lorda sono detraibili, nella misura del 19%, le spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto degli **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale** per un importo **non superiore a 250 euro**.
- Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico (art. 1, co.28)

art. 51, c. 2, lett. d-bis) Tuir, le spese sostenute o rimborsate dal datore di lavoro per l'acquisto di abbonamenti al servizio pubblico locale, possono essere escluse dal reddito di lavoro subordinato e da quello assimilato.

Deve però trattarsi di somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti, oppure di spese direttamente sostenute dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità di disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale le spese si devono riferire all'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari a carico.

Il beneficio non può, pertanto, riguardare il singolo lavoratore, al quale il datore di lavoro voglia rimborsare le spese di viaggio per raggiungere il posto di lavoro. Questa previsione rimane soggetta a Irpef in quanto retribuzione a tutti effetti.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazione per abbonamento al trasporto pubblico (art. 1, co.28)

Art. 15, lett. i-decies) Tuir La somma corrisposta dal lavoratore potrebbe, però, rientrare nella nuova previsione che consente la detrazione percentuale delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro.

Diventa pertanto detraibile dall'imposta lorda il 22% delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico, in misura non superiore a 250 euro annui. Entro questo limite, la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 del Tuir e che si trovino nelle condizioni previste (*coniuge e figli a carico considerati tali in quanto in possesso di un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti da lei direttamente gestiti e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.*)

Opera, infatti, solo dal 01.01.2019 l'aumento a 4.000 euro della soglia reddituale per considerare a carico i figli di età non superiore a 24 anni.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Incremento soglie reddituali bonus 80 euro (art. 1, co.132)

- La soglia del reddito complessivo per l'accesso al bonus 80 euro è aumentata **da 24.000 euro a 24.600 euro annui**, allargando così la platea dei destinatari.
- Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.
- Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo **pari o superiore a 26.600 euro** (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

Modificato il comma 1-bis art. 13 TUIR

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Limite di reddito complessivo figli a carico (art. 1, co.252-253)

- È elevato da **2.840,51 a 4.000 euro** il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età **non superiore a 24 anni**, a partire dal **01.01.2019**.

- Resta, invece, fermo il limite di 2.840,51 euro per le altre tipologie di familiari a carico.

Modificato il comma 2 dell'art. 12 TUIR

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Tassazione e contribuzione su assegni di sede per servizi all'estero (art. 1, co.271)

- La disposizione di cui all'art. 51, c. 8 Tuir, che prevede la tassazione nella misura del 50% del loro importo per gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero, è applicabile anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti.
- A decorrere dal 01.04.2018, fermo restando quanto disposto agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti sono determinati sulla base dell'intera retribuzione.

Norma interpretativa dell'art. 51, co. 8 TUIR

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

CoCoCo società e associazioni sportive-dilettantistiche (art. 1, co.358-360)

- Costituiscono oggetto di contratti di cococo le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative.
- I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono **redditi diversi** (art. 67, c. 1, lett. m) Tuir).

Norma interpretativa su prestazioni art. 2, co.2, lett. d), D.lgs. 81/2015

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

CoCoCo società e associazioni sportive-dilettantistiche (art. 1, co.358-360)

- I compensi derivanti dai contratti di cococo stipulati dalle società sportive dilettantistiche **lucrative** riconosciute dal CONI costituiscono **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (*art. 50. co.1, lett. c-bis Tuir*).
- Dal 01.01.2018 i cococo che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'Inps.

Norma interpretativa su prestazioni art. 2, co.2, lett. d), D.lgs. 81/2015

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

CoCoCo società e associazioni sportive-dilettantistiche (art. 1, co.358-360)

- Per i primi 5 anni dal 01.01.2018 la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del **50% del compenso** spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
- Nei confronti di tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Norma interpretativa su prestazioni art. 2, co.2, lett. d), D.lgs. 81/2015

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Esenzione dal reddito dei compensi sportivi per dilettanti (art. 1, co.367)

- Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui **all'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir** non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **10.000 euro**.
- L'art. 67, c. 1, lett. m) Tuir individua: le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
- Tale disposizione si applica anche ai rapporti di cococo di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Modifica del co.2, art. 69 del TUIR

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detraibilità spese studenti con disturbo di apprendimento (art. 1, co. 665-667)

- Sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19% del loro importo, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di 2° grado, per **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici**, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.
- Le disposizioni si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31.12.2018 sulla base del Provvedimento AdE.

Nuova lett. e-ter), art. 15 co. 1 del TUIR

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Esenzione Irpef proventi da apicoltura (art. 1, co. 511)

- Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con **meno di 20 alveari**

Non si applica ai soggetti IRES

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Detrazione polizze assicurative contro le calamità naturali (art. 1, co. 768-770)

- Sono **detraibili dall'imposta lorda Irpef, nella misura del 19%**, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
- Sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni e sui contratti di rendita vitalizia le assicurazioni contro i danni gli eventi calamitosi derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.
- Le disposizioni si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a **decorrere dal 1.01.2018**.

Nuova lett. f-bis) art. 15, co. 1, del TUIR - No soggetti IRES

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Scadenze spesometro e dichiarazioni dei redditi (art. 1, co. 932)

- Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. **spesometro**) relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il **30.09** (in luogo del vigente 16.09).
- Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di **imposte e IRAP** è prorogato dal 30.09 al **31.10**.

Nuova lett. f-bis) art. 15, co. 1, del TUIR - No soggetti IRES

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta (art. 1, co. 933)

- Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'AdE le dichiarazioni uniche (mod. 770) è prorogato dal 31.07 **al 31.10**.
- La trasmissione in via telematica delle CU relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta **(31.10)**.

Modifica art. 4, Dpr. 322/1998

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Termini presentazione dichiarazione redditi mod. 730 (art. 1, co. 934)

- Il termine per la presentazione della dichiarazione mod. 730 (precompilato e ordinario) **a un CAF-dipendenti** è prorogato dal 7.07 al **23.07**; rimane fissato al 07.07 il termine di presentazione al sostituto d'imposta.
- I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, **fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative**, concludono le proprie attività (comunicare all'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:
 - il **29.06** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.06;
 - il **07.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.06;
 - il **23.07** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23.07.

Modifica D.M. 31 maggio 1999

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

ROL per la deducibilità degli interessi passivi soggetti Ires (art. 1, co. 994- 995)

- Ai fini del calcolo del Rol per la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Ires **non si tiene più conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti** che risultino **controllate** ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c.
- La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello **in corso al 31.12.2016.**

Modifica art. 96, co. 2 del TUIR

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Rivalutazione terreni e partecipazioni (art. 1, cc. 997-998)

- Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2018**.
- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data **del 30.06.2018**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.
- La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2018**.
- Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte **pari all'8%**.

Riapertura dei termini della precedente disposizione 2017

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate (art. 1, co. 999-1002-1005)

- Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **partecipazioni qualificate** non sono più sommate algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, in quanto è abrogata la disposizione contenuta nell'art. 68, co. 3 Tuir, ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare. Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.
- Tali plusvalenze sono assoggettate a **imposta sostitutiva del 26%**.
- Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva non devono più essere distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva.

Modifica art. 68, del TUIR

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Capital gain plusvalenze su partecipazioni qualificate (art. 1, co. 999-1002-1005)

- Analogamente sono modificate le disposizioni di cui al D.Lgs. 461/1997 in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato e gestito.
- L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d'imposta; pertanto, non può più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.
- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 01.01.2019**.

Modifica artt. 47 e 68, del TUIR, art. 6 e 7 del D.lgs 461/1997 e art. 27 Dpr. 600/1973

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Tassazione dei dividendi (art. 1, co. 1003-1006)

- Le società e gli enti Ires operano, con obbligo di rivalsa, una **ritenuta del 26%** a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione **a partecipazioni qualificate** e non qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.
- La ritenuta è applicata anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato.
- Gli utili distribuiti dai soggetti Ires non concorrono alla formazione del reddito in misura limitata, ma per il loro intero ammontare.

Modifica artt. 47 e 68, del TUIR, art. 6 e 7 del D.lgs 461/1997 e art. 27 Dpr. 600/1973

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Tassazione dei dividendi (art. 1, co. 1003-1006)

- Nel caso di contratti di **associazione in partecipazione**, se l'associante è in contabilità semplificata, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14%, qualora l'apporto sia superiore al 25% della somma delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93 Tuir e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'art. 110 Tuir al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, tale disposizione si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 44, c. 2, lett. a), ultimo periodo Tuir; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
- Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.
- Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti a Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31.12.2017**, **deliberate dal 1.01.2018 al 31.12.2022**, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti (*D.M. Economia 26.05.2017*).

Modifica artt. 47 e 68, del TUIR, art. 6 e 7 del D.lgs 461/1997 e art. 27 Dpr. 600/1973

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Differimento IRI (art. 1, co. 1.063)

- Le disposizioni relative all'imposta sul reddito d'impresa (Iri) di cui all'art. 1, cc. 547 e 548 L. 232/2016 si applicano a decorrere **dal 1.01.2018**.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Decorrenza indici sintetici affidabilità fiscale (art. 1, co. 931)

- Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (previsti dall'art. 9-bis del D.L. 50/2017) si applicano a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018.**

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Sospensione mod. F24 con compensazioni a rischio (art. 1, c. 990)

- L'AdE può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.
- Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.
- Saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:
 - l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
 - la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
 - i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Nuovo co. 49-ter dell'art. 37 D.L. 223/2006

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 (art. 1, co. 46-56)

- A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che effettuano **spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017**, è attribuito un credito d'imposta nella misura del **40% delle spese relative al solo costo** aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
- Il credito d'imposta è riconosciuto fino a un importo **massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario**.
- Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per **acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali *big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali***, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A alla legge.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 (art. 1, co. 46-56)

- **Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa** per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

La formulazione della norma lascerebbe intendere l'impossibilità per un ENC di ottenere il suddetto credito d'imposta anche se svolge attività d'impresa e nell'ambito della stessa. Vediamo cosa dirà il Decreto atteso (vedi sotto)

- Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono adottate, entro 90 giorni dal 01.01.2018, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Credito d'imposta per le imprese culturali e creative (art. 1, co. 57-60)

- Nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino a esaurimento delle risorse disponibili, **alle imprese culturali e creative è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.**
- Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla **letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, cinematografia e all'audiovisivo**, agli archivi, alle **biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.**

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Credito d'imposta per le imprese culturali e creative (art. 1, co. 57-60)

• Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 90 giorni dal 01.01.2018, è disciplinata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono previste adeguate forme di pubblicità (in coordinamento con le norme degli ETS).

Si ritiene che salvo diverso orientamento del Decreto di attuazione non si applichino le disposizioni in argomento alle PA (possono però applicarsi a loro fondazioni e società partecipate)

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Contributo alle fondazioni (art. 1, co. 201-204)

- Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni, nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alla povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'art. 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socioassistenziali e, tramite selezione pubblica, degli ETS, è riconosciuto alle fondazioni medesime un **contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2017**, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito **dell'attività non commerciale**.
- Con decreto del Ministro del Lavoro sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Bonus bebè (art. 1, co. 248-249)

- L'assegno di 960 euro annui (erogato mensilmente dall'Inps) per i figli nati o adottati è riconosciuto anche per ogni nascita o adozione **dal 01.01.2018 al 31.12.2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del 1° anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.**
- Con decreto si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE

In riferimento al bonus previsto dall'art. 1, co. 125 Legge 190/2014

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio (Bonus librerie) – (art. 1, co. 319-321)

- A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un **credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri** al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all'assenza di librerie nel territorio comunale.
- Il credito d'imposta è stabilito nella misura **massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano** ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di **10.000 euro per gli altri esercenti.**

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio (Bonus librerie) – (art. 1, co. 319-321)

- Gli esercizi possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo agli aiuti «de minimis» e il credito d'imposta:
 - non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
 - non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir;
 - è utilizzabile **esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'AdE, pena lo scarto dell'operazione di versamento**, secondo modalità e termini definiti con provvedimento della medesima Agenzia.
- Con decreto, da adottare entro 60 giorni dal 01.01.2018, sono stabilite le disposizioni applicative. ***(anche in presenza di attività di editoria e vendita diretta da parte di PA non si ritiene che vi sia la possibilità di accesso al beneficio)***

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Credito d'imposta per erogazioni per interventi di ristrutturazione impianti sportivi (art. 1, co. 363-366)

- A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, nei limiti del **3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018** per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
- Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è **utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.**
- I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza CdM l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Agevolazioni per eventi sismici nel centro Italia (art. 1, co. 736-746)

- **È prorogata al 31.05.2018 la ripresa dei versamenti tributari sospesi per i soggetti residenti nei territori colpiti dal terremoto dal 24.08.2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Per tali soggetti è prorogata al 2018 la disposizione che** dispone la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei redditi dei fabbricati fino alla definitiva ricostruzione e agibilità degli stessi.
- **L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, spetta anche ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la riduzione** tendenziale del 25% nel fatturato dell'ultimo quadrimestre del 2016 per effetto degli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 nel Centro-Italia.

Modifica artt. 47 e 68, del TUIR, art. 6 e 7 del D.lgs 461/1997 e art. 27 Dpr. 600/1973



Novità IVA

Legge di Bilancio 2018

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

IVA

Sterilizzazione aumenti aliquote Iva per il 2018

Valore dei beni significativi soggetti ad Iva 10%

Donazione e distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale

Spettacoli teatrali assoggettati ad aliquota Iva del 10%

Percentuale di compensazione applicabili agli animali vivi

Fattura elettronica

Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia

Obblighi di conservazione elettronica

Memorizzazione elettronica trasmissione telematica dati cessioni di benzina/gasolio

Semplificazione amministrative e contabili

Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per grande distribuzione

Fattura elettronica per cessione di benzina e subappalti pubblici

Abrogazione scheda carburanti

Errata applicazione aliquota Iva

Gruppo Iva

Fatture elettroniche per il tax free shopping

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Sterilizzazione aumenti aliquote IVA (art. 1 - co. 2)

Ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. 633/1972, nel sistema Iva nazionale trovano applicazione **4 misure** di aliquote diverse:

- l'aliquota **ordinaria** (comma 1), stabilita nella misura del 22%;
- l'aliquota **agevolata** del **10%** (comma 2);
- la **nuova aliquota** agevolata del **5%** (comma 2);
- l'aliquota **super agevolata** del **4%** (comma 2).

La **misura** dell'aliquota Iva applicabile è **oggettivamente** dipendente dal tipo di **bene** ceduto o di **servizio** effettuato.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Sterilizzazione aumenti aliquote IVA (art. 1 - co. 2)

Stabilito la **sterilizzazione** degli aumenti delle aliquote Iva previsti per l'anno **2018** e “**parziale**” **sterilizzazione** per il **2019** (*modifica del co. 718 dell'art. 1, L. 23.12.2014, n. 190*)

Per l'anno 2018:

l'aliquota **ordinaria** rimane fissa al **22%**;

l'aliquota del **10%** **non** subisce alcun **incremento**.

Per gli **anni successivi** è previsto che:

l'aliquota IVA al 10% salirà:

di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019;

di ulteriori 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020;

l'aliquota IVA al 22% salirà:

di 2,2 punti dal 1° gennaio 2019;

di ulteriori 0,7 punti percentuali dal 1° gennaio 2020;

di 0,1 punti percentuali dal 1° gennaio 2021.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

IVA Interventi recupero edilizio – valore beni significativi **(art. 1 - co. 19)**

Fornita l'interpretazione autentica dell'art. 7, co. 1, lett. b), L. 23.12.1999, n. 488: ai sensi dell'art. 7 citato si applica l'aliquota Iva del 10% alle prestazioni con oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Il decreto individua i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni in oggetto, ai quali l'aliquota IVA ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

IVA Interventi recupero edilizio – valore beni significativi (art. 1 - co. 19)

Fornita l'interpretazione autentica dell'art. 7, co. 1, lett. b), L. 23.12.1999, n. 488: L'interpretazione autentica stabilisce che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito di tali interventi si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale come individuato dal D.M. 29.12.1999.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

IVA Interventi recupero edilizio – valore beni significativi **(art. 1 - co. 19)**

Fornita l'interpretazione autentica dell'art. 7, co. 1, lett. b), L. 23.12.1999, n. 488:

Come valore dei beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la loro produzione e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

IVA Interventi recupero edilizio – valore beni significativi (art. 1 - co. 19)

Fornita l'interpretazione autentica dell'art. 7, co. 1, lett. b), L. 23.12.1999, n. 488:

La fattura emessa ex art. 21, D.P.R. 26.10.1972, n. 633 dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo individuati dal citato D.M. 29.12.1999 forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Sono comunque fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017 e non si rimborsa l'Iva applicata sulle operazioni effettuate.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Donazione e distribuzione prodotti a fini di solidarietà sociale (art. 1, co. 208)

• Ai fini delle disposizioni contenute nella L. 166/2016, concernente la **donazione e la distribuzione di prodotti**

alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, sono fornite le definizioni di:

“medicinali destinati alla donazione” (fra i quali sono compresi anche i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale), *“soggetti donatori del farmaco”*, *“articoli di medicazione”* e *“altri prodotti”*, da individuarsi con decreto del MEF (prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modifichino l'idoneità di utilizzo o per motivi simili).

• Sono modificate le disposizioni fiscali in materia di cessioni gratuite di eccedenze alimentari, medicinali e altri prodotti ai fini di solidarietà sociale per le quali non opera la presunzione di cessione nonché le procedure relative al trasporto dei beni e alla corretta comunicazione delle cessioni agli uffici competenti.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Donazione e distribuzione prodotti a fini di solidarietà sociale (art. 1, co. 208)

• In particolare, tali beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a condizione che:

a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto, ovvero un documento equipollente;

b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione Finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento

equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;

c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'Iva, delle imposte sui redditi e dell'Irap, nell'esercizio di un'attività commerciale.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Aliquota IVA spettacoli teatrali (art. 1 - co. 340)

con la modifica del n. 119) della Tabella A, Parte Terza, D.P.R. 633/1972, l'aliquota Iva del 10% è estesa ai contratti di scrittura connessi con spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti, e alle relative prestazioni rese da intermediari.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Estensione fattura elettronica (art. 1 - co. 909 lett. a - e)
il nuovo co. 3 dell'art. 1, D.Lgs. 5.8.2015, n. 127 dispone che, per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).

Gli operatori economici possono avvalersi, per la trasmissione di tali fatture di intermediari, ferma restando la responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Estensione fattura elettronica (art. 1 - co. 909, lett. a - e)

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese loro disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; una copia della fattura elettronica o in formato analogico è messa a disposizione direttamente dal cedente/prestatore.

I consumatori potranno comunque rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico.

Sono esonerati dall'obbligo i soggetti che:

- rientrano nel cd. «regime di vantaggio» di cui all'art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011, conv. dalla L. 111/2011;
- applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, co. 5489, L. 23.12.2014, n. 190.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Estensione fattura elettronica (art. 1 - co. 909, lett a - e)

Laddove sia emessa una fattura con modalità diverse da quelle indicate, questa si intende come non emessa e si applicano le sanzioni di cui all'art. 6, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471.

Per non incorrere nella sanzione di cui al co. 8 del citato art. 6, D.Lgs. 471/1997, il cessionario e il committente devono adempiere agli obblighi documentali tramite il SdI.

Secondo il nuovo co. 3bis del citato art. 1, D.Lgs. 127/2015 i soggetti passivi residenti, stabiliti o identificati in Italia trasmettono telematicamente all'AdE i dati delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali sia stata emessa una bolletta doganale o siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Estensione fattura elettronica (art. 1 - co. 909, lett. a - e)

La trasmissione va effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche e per tutti i documenti informatici trasmessi tramite Sdl e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Estensione fattura elettronica (art. 1 - co. 919)

Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019.

A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Estensione della fattura elettronica (art. 1 - co. 919)

In arrivo la deroga alla direttiva Iva che autorizza l'Italia all'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nei rapporti tra soggetti passivi e nei confronti dei consumatori finali.

La proposta della CE con la Com (2018) 55 del 5 febbraio 2018 è stata inoltrata al Consiglio, che dovrà approvarla all'unanimità, di deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Estensione fattura elettronica (art. 1 - co. 917-919)

Obbligo anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per i subappalti della Pa.

Nessun obbligo di emissione di fatture elettroniche è imposto ai soggetti passivi che beneficino della franchigia per le piccole imprese.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia (art. 1 - co. 909, lett.a, n.4 e 915)

- I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'AdE i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Trasmissione telematica operazioni da/verso soggetti non stabiliti in Italia (art. 1 - co. 909, lett.a, n.4 e 915)

- Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
- La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
- Non si applica il c.d. cumulo giuridico (art. 12 D.Lgs. 472/1997), ma sono sommate le singole sanzioni.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Obblighi di conservazione elettronica (art. 1 - co. 909, lett.a, n.8)

- Gli obblighi di conservazione elettronica (art. 3 D.M. Economia 17.06.2014) si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici **trasmessi attraverso il Sdl** e memorizzati dall'AdE.
- I tempi e le modalità di applicazione della disposizione sono stabiliti con apposito provvedimento dell'AdE.
- Con provvedimento dell'AdDogane sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Semplificazioni amministrative e contabili (art. 1 - co. 909, lett.d)

• Nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi Iva esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'AdE dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, **l'AdE mette a disposizione:**

- a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'Iva;
- b) una bozza di dichiarazione annuale Iva e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

• Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva** di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972 (registro delle fatture emesse e registro delle fatture acquisti).

• Con provvedimento dell'AdE sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione di tali disposizioni.

Legge 27 Dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Abolizione della scheda carburante (art. 1 - co. 920-927)

con effetto dall'01.07.2018, è abrogato il D.P.R. 10.11.1997, n. 444 e viene stabilito, con la modifica del co. 3 dell'art. 22, D.P.R. 633/1972, che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva debbano essere documentati da fattura elettronica.

Ai fini della deducibilità del relativo costo e della detraibilità dell'Iva a credito gli acquisti di carburante devono essere effettuati esclusivamente tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Errata applicazione aliquota IVA (art. 1 - co. 935)

- In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la **sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro**.
- La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Decreto MEF - INTERESSI LEGALI

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il **Decreto MEF** con il quale viene ridotto il saggio di **interesse legale a decorrere dal 1° gennaio 2018**: la nuova misura è pari allo **0,3%** in ragione d'anno (*art. 1284 del codice civile*)

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 13 dicembre 2017 – G.U. n. 292 del 15-12-2017).



Novità Irap Legge Bilancio 2018

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Deducibilità ai fini Irap costi per lavoratori stagionali (art. 1, co.116)

• Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D.Lgs. 446/1997 ai fini Irap (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, **ma anche ENC in attività commerciale**), è consentita la **piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta**, a decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (in deroga all'art. 11, c. 4-octies D.Lgs. 446/1997).



Novità Imposte Bollo e Registro Legge Bilancio 2018

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Atti soggetti ad imposta di registro (art. 1, co. 87)

- L'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, **sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.**
- La specifica è un criterio interpretativo da seguire per la corretta applicazione dell'imposta di registro in sede di registrazione degli atti, al fine di limitare l'attività riqualficatoria di sequenze negoziali complesse attuata dall'Amministrazione Finanziaria.
- Rimane, tuttavia, ferma la possibilità da parte del Fisco di valutare l'operazione nell'ambito della sussistenza dell'abuso del diritto, tenendo conto degli elementi estranei all'atto.

Modifica art. 20 del Dpr. 131/1986 (Interpretazione degli atti)

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Trattamento tributario edificabilità dei suoli (art. 1, co. 88)

• Il trattamento tributario di cui all'art. 32, c. 2 Dpr 601/1973 (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali) si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi per la edificabilità dei suoli.

Modifica art. 20 Legge 10/1977 (Norme tributarie edificabilità suoli)

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Imposta di bollo per copie conformi (art. 1, co. 996)

- Per le copie dichiarate conformi l'imposta di bollo, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale.
- L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, **degli assegni** presentati al pagamento All'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 è sostituita dalla seguente:

« 1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 »

Si tratta di: **1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio**



Modifiche e Novità Tributi Locali Legge Bilancio 2017

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Proroga del blocco degli aumenti aliquote tributi locali 2018 (art. 1, co. 37)

- È prorogata al 2018 la **sospensione dell'efficacia delle leggi regionali** e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.
- Si consente ai Comuni di **confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della Tasi già disposta per il 2017** con delibera del consiglio comunale.
- Sono esclusi dalla sospensione, per il solo anno 2018, i comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di consentire l'armonizzazione delle diverse aliquote.

Modifica art. 1, co. 26 e 28 Legge 208/2015

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Modalità di commisurazione TARI (art. 1, co. 38)

- È prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della Tari da parte dei Comuni **sulla base di un criterio medio ordinario** (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Modifica art. 1, co. 652, terzo periodo Legge 147/2013

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

Proroga del blocco degli aumenti aliquote tributi locali 2018 (art. 1, co. 37)

- È, allo scopo di consentire l'armonizzazione delle diverse aliquote.

Modifica art. 1, co. 26 e 28 Legge 208/2015



Altre novità Legge Bilancio 2018

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Incentivi tracciabilità dei pagamenti (art. 1, co. 909, lett.c)

- Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono **ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti** a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati **relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro**.
- Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il **commercio al minuto e attività assimilate**, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Sostituito l'art. 3 del D.lgs. 127/2015

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Verifiche telematiche pagamenti PA (art. 1, cc. 986-988)

• Le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo **superiore a 5.000 euro** (anziché 10.000 euro), verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Modificato l'art. 48-bis del Dpr. 600/1973

Modificato l'art. 3 e in generale il D.M. 40/2008

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Verifiche telematiche pagamenti PA (art. 1, cc. 986-988)

- Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato **per i 60 giorni** (anziché 30 giorni) successivi a quello della comunicazione.
- Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 01.03.2018.

Modificato l'art. 48-bis del Dpr. 600/1973

Modificato l'art. 3 e in generale il D.M. 40/2008

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Astensione maternità ricercatori a tempo determinato (art. 1, co. 635)

635. All'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

«9-ter. A decorrere dall'anno 2018, i contratti di cui al presente articolo, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria»

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Importo canone RAI 2018 (art. 1, co. 1147)

- È estesa al 2018 la riduzione del canone RAI per uso privato (da € 100) a **€ 90**, prevista per il 2017.

Modificato l'art. 1, co. 40 della Legge 232/2016

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Esonero contributivo assunzione giovani (art. 1, co. 100-108, 113, 114)

- Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere **dal 1.01.2018**, assumono lavoratori con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**, è riconosciuto, per un periodo **massimo di 36 mesi**, **l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali** a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, contestualmente:
 - **non abbiano compiuto il 36° anno di età;**
 - non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

Non compete ai datori di lavoro pubblici

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Previdenza complementare P.A. (art. 1, co. 156-157)

- A decorrere dal 01.01.2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al D.Lgs. 252/2005.
- Per i dipendenti delle PA che, al 01.01.2018 risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni sono applicabili a decorrere dal 01.01.2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Modificato l'art. 1, co. 40 della Legge 232/2016

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Previdenza complementare P.A. (art. 1, co. 156-157)

- Nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 1.01.2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore.
- Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Modificato l'art. 1, co. 40 della Legge 232/2016

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

APE – Anticipo pensionistico a garanzia pensionistica (art. 1, co. 162-167)

- L'istituto sperimentale dell'APE volontaria è prorogato di 1 anno, **dal 31.12.2018 al 31.12.2019.**

Modificato l'art. 1, comma 166 e seg. della Legge 232/2016

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Contratti di collaborazione nella scuola (art. 1, co. 615)

- Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti **sino al 31.08.2018.**

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori (art. 1, co. 910-914)

• A far data **dal 01.07.2018** i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) **strumenti di pagamento elettronico**;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori (art. 1, co. 910-914)

- L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.
- **I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.**
- Per rapporto di lavoro si intende **ogni rapporto di lavoro subordinato**, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, **nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di cococo** e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle **cooperative con i propri soci**.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori (art. 1, co. 910-914)

- La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.
- Le nuove disposizioni non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le **pubbliche amministrazioni, ai rapporti di lavoro domestico** (L. 2.04.1958, n. 339), né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- Al datore di lavoro o committente che viola tale obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori (art. 1, co. 910-914)

- Entro 3 mesi dal 1.01.2018 il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, con l'ABI e con la società Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati gli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione delle disposizioni.
- Gli obblighi decorrenti dalle nuove disposizioni e le relative sanzioni si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo al 01.01.2018.

N.B. – Comprendere il significato della esclusione delle PA

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Corresponsione della retribuzione e dei compensi ai lavoratori (art. 1, co. 910-914)

N.B. – Comprendere il significato della esclusione delle PA

Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 (Stabilità 2016)

Pubbliche Amministrazioni – Pagamenti (art. 1, co. 904)

Resta fermo per le pubbliche Amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a € 1.000,00 esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ex art. 2, co. 4ter, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla Legge 148/2011.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Libro unico del lavoro in modalità telematica (art. 1, co.1154)

- È differita dal 1.01.2018 al **01.01.2019** la decorrenza dell'obbligo:
 - della **modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro**; tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del Lavoro;
 - dell'invio mensile tramite modello Uniemens dei dati contenuti nel modello DMAG per i lavoratori agricoli.

Modifica art. 15, co.1, D.lgs. 151/2015

Non si applica alle PA

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Atti societari stipulati con atto pubblico informatico (art. 1, co. 25)

- Sono modificate le norme (*art. 36, c. 1-ter D.L. 112/2008, introdotto dal D.L. n. 148/2017*) che hanno introdotto la possibilità di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e di società. Si tratta in particolare di:
 - atti di natura fiscale delle imprese familiari (art. 230-bis c.c.);
 - atti di trasformazione delle società (art. 2498 c.c.);
 - atti di scissione delle società (art. 2506 c.c.);
 - contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (art. 2556 c.c.).

Modificato l'art. 36, co. 1-ter), D.L. 112/2008

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Atti societari stipulati con atto pubblico informatico (art. 1, co. 25)

- Per effetto delle modifiche introdotte, in luogo della sottoscrizione con firma digitale, si consente di stipulare i medesimi atti **con atto pubblico informatico. In tal modo si specifica la necessità della presenza del notaio.**
- Le modifiche fanno salvi i requisiti formali per l'iscrizione di tali atti nel Registro delle Imprese, come prescritti dal codice civile.

Modificato l'art. 36, co. 1-ter), D.L. 112/2008

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Norme di coordinamento in materia di Terzo settore (art. 1, cc. 209-213)

- Sono introdotte disposizioni di coordinamento normativo di alcune disposizioni vigenti, rispetto al Codice del Terzo Settore di recente emanazione, mediante l'introduzione nelle disposizioni rispettivamente novellate della medesima dicitura: "gli enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 3.07.2017, n. 117".

Modificato il Decreto legislativo 117/2017 per inserimento di mere modifiche di coordinamento dei riferimenti terminologici

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Società tra avvocati (art. 1, co. 443)

- Le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati", nonché ad applicare la **maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo da applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'Iva; tale importo è riversato** annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
- La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni.

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Natura privilegiata dei crediti per contributi integrativi

Casse dei professionisti (art. 1, co. 474)

- Hanno privilegio generale sui mobili non solo i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi 2 anni di prestazione, ma anche i **crediti riguardanti il contributo integrativo da versare alle casse di previdenza nonché il credito di rivalsa per Iva.**

Modificato l'art. 2751-bis n. 2, del codice civile

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Equo compenso professionisti (art. 1, co. 487)

• La disposizione interviene su più punti sulla disciplina dell'equo compenso, introdotta dall'art. 19-quaterdecies D.L. 148/2017, prevedendo:

- un più stretto rapporto del compenso con i parametri tariffari previsti da un decreto ministeriale;
- la presunzione assoluta di vessatorietà di una serie specifica di clausole, che mantengono tale natura anche quando siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione;
- l'eliminazione della disposizione che attualmente prevede che l'azione di nullità possa essere esercitata entro 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto che viola la disciplina sull'equo compenso (conseguentemente l'azione di nullità diviene imprescrittibile).

Modificato l'art. 13-bis, della Legge 247/2012

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Disciplina dell'attività di enoturismo (art. 1, co. 502-505)

- Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
- Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'art. 5 L. 413/1991, che prevede la **determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25%, nonché la determinazione dell'Iva mediante riduzione dell'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50%** del suo ammontare (a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni).

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Disciplina dell'attività di enoturismo (art. 1, co. 502-505)

- Il regime forfettario dell'Iva si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all'interno di un'azienda agricola, silvicola o ittica.
- L'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Efficienza e trasparenza acquisti PA (art. 1, co. 411)

- Al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica.

A parte le regole speciali che seguono (commi 412, 413 e 414), con decreti del MEF, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), d'intesa con la Conferenza unificata, sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Efficienza e trasparenza acquisti PA - SSN (art. 1, co. 412)

- Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'[articolo 19, comma 2, lettere b\) e c\), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 411 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal MEF – Dipartimento RGS e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Integrazione Sistema informativo MEF (art. 1, co. 413)

- Il Sistema informativo del MEF - Dipartimento RGS assicura:
 - l'integrazione del Sistema di gestione per SSN con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista dall'[articolo 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,](#)
 - con il Sdl delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
 - con l'infrastruttura della banca dati SIOPE di cui all'[articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Integrazione Sistema informativo MEF (art. 1, co. 413-414)

- Il Sistema informativo del MEF - Dipartimento RGS assicura:
 - l'integrazione del Sistema di gestione per SSN con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista dall'[articolo 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,](#)
 - con il Sdl delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
 - con l'infrastruttura della banca dati SIOPE di cui all'[articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#)
- decreti del MEF, sentita l'AGID, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 412 e 413

Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio 2018)

Notifica a mezzo posta di atti giudiziari (art. 1, co. 461)

È venuta meno l'attribuzione in esclusiva a Poste dei servizi inerenti le notifiche.

In questo modo tali comunicazioni e notificazioni potranno essere fornite, oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane spa), anche da altri operatori postali che, secondo la legislazione vigente, potranno fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati di apposita licenza individuale rilasciata da parte del MISE